



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

19.07.2016

Luigi Viola

ELABORATO N. 81/B



PARERE MOTIVATO IN MATERIA REGOLATA DAL CODICE PENALE - N. 2

Nel caso sottoposto all'esame del legale, Felpronio e Menio espongono che Tizio ha prestato una somma di denaro a Caio, vertente in difficoltà economiche, facendosi promettere la restituzione con interessi viziosi. Tizio, non ottenendo la restituzione da Caio, ha incaricato Felpronio e Menio di riscuotere il suo credito. Felpronio e Menio quindi hanno minacciato telefonicamente Caio e non ottenendo il pagamento, menomano recandosi presso la sua abitazione, lo costingono a salire in macchina e lo portano in un altro luogo ove lo coepiscono con colpi e pugni e lo minacciano nuovamente. Caio, previo accertamento medico che gli ha ricovero sciuato lesioni con prognosi di quaranta giorni, riferisce alla polizia le condotte tenute da Menio, Felpronio e Tizio e i primi due vengono identificati.

Prima di passare all'individuazione delle fattispecie di reato imputabili a Menio e Felpronio, si ritiene opportuno premettere che gli stessi hanno agito in concorso tra loro.

L'istituto giuridico del concorso di persone è disciplinato dall'art. 110 cod. pen., il quale dispone che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna soggiace alla pena stabilita per esso, salvo le disposizioni degli articoli successivi.

Gli elementi costitutivi del concorso di persone sono, per giurisprudenza costante: la pluralità di soggetti, il contributo (anche solo morale) alla realizzazione del

fatto criminoso da parte di tutti i soggetti e l'elemento soggettivo, consistente nella coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione della condotta criminosa. I detti elementi sussistono nel caso in esame pertanto si ritiene che l'emprolio e Menio abbiano agito in concorso tra loro, avendo agito nella consapevolezza volontaria di cooperare nella commissione dei reati.

È l'esame del caso sottoposto al legale, sarà suddiviso in seguenti diversi per permetterne una migliore analisi.

Innanzitutto viene in luce la condotta di Tizio, che configura il reato di usura disciplinato dall'art. 644 cod. pen. (tra e' altro approvato in quanto commesso a danno di un soggetto che si trova in stato di bisogno). Il reato di usura è configurabile quando un soggetto si fa dare o promettere in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi usurari. La legge stabilisce il tetto oltre il quale gli interessi sono usurari.

È l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo diretto. La giurisprudenza tradizionale qualificava il reato di usura come reato istantaneo con effetti permanenti. Alla luce dell'introduzione della rilevanza dell'ultima riscossione (operata dalla l. n. 108/1996, nell'art. 644 ter cod. pen., in tema di prescrizione), deve essere qualificato come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata.

Conseguentemente il reato di usura si perfeziona con l'integrale pagamento dell'obbligazione usuraria, ovvero, solo in mancanza di questo, con la sola accettazione

della promessa. Consiste quindi in un reato a schema duplice (con anche CASS. n. 32362/2010). Per quanto appena detto, concorre nel reato di usura idio colui che, trovatosi incaricato di recuperare il credito usurario, sia riuscito ad ottenere il pagamento, altrimenti l'incaricato risponde di favoreggiamento personale o estorsione, così come sostenuto anche dalla Suprema Corte con le pronunce n. 11045/2005 e 62849/2011.

Per quanto appena esposto, si ritiene che Femprorio e Menio non siano imputabili in concorso con Tizio del reato di usura in quanto non hanno ottenuto da Caio il pagamento dell'obbligazione usuraria.

La condotta posta in essere da Femprorio e Menio, consistente in ripetute minacce al fine di costringere Caio a pagare l'obbligazione usuraria, ricade nell'art. 629 cod. pen. che disciplina il reato di estorsione (il quale assorbe il reato di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen.). La minaccia consiste nella prospettiva alla vittima di un male oscuro.

Bisogna evidenziare che nel reato di usura la costrizione susseguente alla violenza o minaccia, avviene all'evento del reato e è ingiusto profitto con corrispondente altrui danno, configura ulteriore evento del reato. Pertanto, qualora la violenza o minaccia non raggiungano il risultato di costringere la vittima a fare quanto voluto, si ha tentativo di estorsione (in senso conforme è la giurisprudenza costante, tra cui CASS. 64319/2005) e non reato consumato.

Pertanto, Femprorio e Menio, non avendo ottenuto il pagamento da Caio, potranno essere imputati per tentativo di estorsione ai sensi del combinato disposto

degli art. 56 e 629 e non di estorsione consumata.

Relativamente alle condotte in esame, consistenti in ripetute minacce (telefoniche e no) si ritiene che potrebbe essere dalla accolta configurate quali autonomi tentativi di estorsione. In linea difensiva, si può sostenere che configurino un unico tentativo di estorsione, ritenendo la molteplicità degli atti compiuti quale azione unica, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato (con anche Cass. n. 7555/2014).

In senso conforme, anche la sentenza della Suprema Corte n. 69451/2013, secondo cui la pluralità di intimidazioni sfociate in un unico evento, anche se compiute in luoghi e tempi diversi, integrano diversi reati della stessa condotta e non autonomi atti. Si ritiene, inoltre, che a Fempronio e Meno possa essere contestata e' aggravante delle "più persone riunite" (di cui all'art. 628 comma 1 n. 3, richiamato dal 2° comma dell'art. 629 cod. pen.).

In linea difensiva si potrebbe tentare di sostenere che nelle telefonate minatorie Coio non percepiva la riunione di più persone, tuttavia la giurisprudenza sostiene che anche se le telefonate vengono effettuate da un solo concorrente, può essere applicata la detta aggravante qualora la vittima abbia la sensazione che la minaccia provenga da più persone, di cui chi telefona si è fatto portavoce. Nell'attuale condotta di Fempronio e Meno di costringere Coio a sollecitare l'autovettore, configura un'ipotesi di sequestro di persona, disciplinato dall'art. 605 cod. pen.

Il sequestro di persona sussiste quando e' agente



priva il soggetto passivo della libertà personale.
 La giurisprudenza (Cass. sentenza n. 6488/2005)
 sostiene che integra tale reato il costringimento della
 vittima a salire sopra l'automobile, in quanto è
 sufficiente per la sua configurabilità che ci sia stato
 in concreto una limitazione della libertà fisica della
 vittima tale da privarla della capacità di spostarsi
 liberamente, non rilevando la durata della privazione.
 La condotta di Teuponio e Menio configura il reato
 di violenza privata dell'art. 610 cod. pen., consistente
 nel costringere un soggetto con violenza o minaccia o
 fare qualcosa - il reato di sequestro di persona, più grave,
 ammorba quello di violenza privata (da cui si differenzia
 per la necessaria privazione della libertà).
 Infine la condotta di Teuponio e Menio di colpire
 Caio con calci e pugni, che ha comportato a quest'ultimo
 lesioni con prognosi di quaranta giorni, configura
 il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 cod.
 pen. - La lesione, infatti, è stata volontaria e la malattia
 che ne deriva ha durata compresa tra i venti e
 i quaranta giorni.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e in
 conformità alla giurisprudenza citata, si ritiene che
 Teuponio e Menio possono essere imputati, in concorso
 tra loro, dei reati di: tentata estorsione aggravata
 dalla presenza di più persone riunite (pena base
 prevista: reclusione da sei a venti anni e multa
 da Euro 5.000 a Euro 15.000, diminuita da un terzo
 o due terzi per il tentativo); sequestro di persona
 (pena della reclusione da sei mesi a otto anni) e
 lesioni personali di cui all'art. 582 (pena della

reclusione da tre mesi a tre anni).

Si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento in sede giudiziale della continuazione di reato, di cui all'art. 81 comma 2 cod. pen. in quanto si tratta di più azioni esecutive di un unico disegno criminoso, infatti i reati posti in essere da Ferruccio e Merio tendono all'unico obiettivo di recuperare il denaro da loro.

Pertanto, ^{come auspicabile,} l'aver riconosciuto la continuazione dei reati, sarà applicato la pena prevista per il reato più grave aumentata sino al doppio.

Lavoro revisionato e classificato

col voto di 30/50 (tratta congruamente)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Scuola